REGIONE ABRUZZO DIPARTIMENTO INFRASTRUTUURE E TRASPORTI SERVIZIO OPERE MARITTIME – DPE012 Raccolta rep. del REGIONEABRUZZO **DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - TRASPORTI DPE 012 - SERVIZIO OPERE MARITTIME** (Codice Fiscale 80003170661) **OGGETTO:** Eventi meteorologici ottobre e novembre 2019 – D.G.R.A. n.205 del 22/04/2021 - Comune di Roseto degli Abruzzi (Te) – Completamento dell'intervento di ripristino delle soffolte nel tratto dal Viale Makarska fino a nord del Torrente Borsacchio CUP: C95F21006120006 - CIG: 9026698AD4. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CONTRATTO DI APPALTO L'anno 2023 il giorno 08 del mese di Giugno tra i Sigg.: - dott. **Ing. Marcello D'Alberto**, nato a nella sua qualità di dirigente del Servizio OO.MM. e di rappresentante dell'Amministrazione Regionale; -Ing. **Pasquale Amato** nato a in qualità di legale rappresentante della Soc. EDIL GLOBAL S.r.l. con sede in Formia (LT) – Via Vado Ceraso, 6 - P.IVA 02400680597 di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»; **PREMESSO:**

- che a seguito del Verbale delle operazioni relative alla gara n. 19_21RGA del	
13/01/2023, esperita per conto della Regione Abruzzo dalla Provincia di Pescara, ed	
acquisita al protocollo generale delle Regione in data 17/01/2023, al n. 0015339	
recante la proposta di aggiudicazione a favore dell'O.E. Ditta EDIL GLOBAL srl,	
P.I. 02400680597 con sede in Via Vado Ceraso n.6 - 04023 FORMIA (LT) - PEC:	
edil-global@workpec.it; E-Mail:edilglobal15@gmail.com] che ha presentato un	
ribasso percentuale del 15,71 (quindici,71);	
- CHE con Determina Dirigenziale DPE012/054 DEL 11/05/2023 si è reso efficace	
l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto;	
TUTTO CIO' PREMESSO,	
le parti convengono e stipulano quanto segue:	
ARTICOLO 1 - Oggetto del contratto	
1.La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna,	
l'appalto relativo all'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si	
impegna alla esecuzione alle condizioni di cui alla presente scrittura privata, a tutti	
gli elaborati progettuali, compreso il capitolato speciale di appalto, nonché	
all'osservanza della disciplina di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 (e ss.mm.ii.).	
L'appalto viene affidato dalla stazione appaltante e accettato dall'appaltatore sotto	
osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui alla	
presente scrittura privata.	
Nessuna variazione al progetto approvato può essere introdotta dall'Operatore	
Economico se non è disposta dall'Ente secondo le modalità previste dall'art. 106 del	
Codice Appalti di cui al D.Lgs. n.50/2016.	
Per quanto non previsto nella presente scrittura privata e nell'allegato capitolato	
speciale di appalto sono da osservarsi le disposizioni previste nel suddetto	
2	

Codice, nel D.P.R. 207/2010 (dove previsto dall'art.216 D.Lgs. n.50/2016) per la	
parte ancora in vigore, il D.M. 7 marzo 2018 n. 49 e loro ss.mm.ii., nella lettera	
d'invito e nell'offerta praticata dall'affidatario.	
2. A tutti gli effetti della presente scrittura privata l'Impresa elegge domicilio legale	
in Pescara presso la Direzione Lavori.	
ARTICOLO 2 - Programma dei lavori	
1.L'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, è obbligato a presentare,	
indipendentemente dal cronoprogramma che fa parte del progetto, un programma di	
esecuzione dei lavori nel quale devono essere riportate le scadenze temporali per	
ciascuna delle attività necessarie alla realizzazione dei lavori, così come previsto	
dall'art.1 co.1 lettera f) del D.M. 7/3/2018 n. 49.	
2. La mancata presentazione o il mancato aggiornamento del suddetto programma,	
costituisce grave inadempimento da parte dell'Appaltatore il quale,	
conseguentemente, non potrà invocare riserve sull'eventuale andamento anomalo dei	
lavori da cui possa derivare alterazione del sinallagma contrattuale.	
ARTICOLO 3 - Termini di esecuzione	
1. Il termine per l'esecuzione dei lavori è di 70 (settanta) giorni naturali e	
consecutivi dalla data del verbale di consegna lavori.	
ARTICOLO 4 – Penali	
1. La penale pecuniaria di cui all'art. 117 del DPR 207/2010 rimane stabilita nella	
misura dell'1‰ dell'importo netto contrattuale.	
2. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'ammontare netto	
contrattuale salva la facoltà, per l'Ente, di risolvere il contratto in danno	
dell'Appaltatore.	

3. Se il ritardo dovesse essere superiore ad un Quarto del tempo contrattuale l'Ente	
potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.	
4. La penale di cui sopra è aumentata, in ragione del 10% (dieci per cento), delle	
spese di direzione dei lavori sostenute dalla Stazione Appaltante per effetto della	
maggior durata dei lavori fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese	
connesse.	
5. La penale, nella stessa misura di cui al comma 4) e con le modalità previste dal	
Capitolato Speciale d'Appalto trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio	
dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto	
delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori.	
ARTICOLO 5 - Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori	
1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del D.L. nei casi di avverse	
condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che	
impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte di tutte le lavorazioni,	
compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera, come	
previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	
2. Non è ammessa la sospensione dei lavori qualora si rinvengano cause	
imprevedibili e di forza maggiore che impediscono parzialmente il regolare	
svolgimento dei lavori stessi. In tal caso trova applicazione l'art. 107 del D.Lgs.	
50/2016, comma 4 e s.m.i.	
3. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause	
che ne hanno comportato l'interruzione.	
4. Qualora l'Appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione senza che	
l'Ente abbia disposto la ripresa dei lavori, può diffidare per iscritto il R.U.P. a dare le	
necessarie disposizioni al D.L. perché provveda a disporre la ripresa. La diffida è	
4	

necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora	
l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.	
5. Le sospensioni dipese da cause attribuibili all'appaltatore concorrono, nella loro	
durata, al calcolo del tempo contrattuale.	
6. Qualora i lavori rimanessero sospesi per un periodo superiore a 60 giorni per cause	
non dipendenti dall'Impresa e comunque non imputabili alla medesima, l'Impresa	
stessa può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di	
avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo	
minimo sotto indicato.	
7. Altri presupposti in presenza dei quali il R.U.P. concede proroghe al termine di cui	
ai precedenti commi possono essere eventuali altre motivazioni esplicitate	
dall'Impresa e valutate adeguatamente dal R.U.P.	
ADTICOLO (C	
ARTICOLO 6 - Corrispettivi e contabilizzazione	
1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata a misura in conformità alle disposizioni	
1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata a misura in conformità alle disposizioni	
1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata a misura in conformità alle disposizioni contenute nel D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. (vedi art. 216 D.Lgs. n.50/2016), per la	
1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata a misura in conformità alle disposizioni contenute nel D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. (vedi art. 216 D.Lgs. n.50/2016), per la parte ancora vigente, nel D.M. 7 marzo 2018 n. 49 e delle direttive ANAC relative al	
1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata a misura in conformità alle disposizioni contenute nel D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. (vedi art. 216 D.Lgs. n.50/2016), per la parte ancora vigente, nel D.M. 7 marzo 2018 n. 49 e delle direttive ANAC relative al Direttore dei Lavori e al RUP.	
 La contabilizzazione dei lavori è effettuata a misura in conformità alle disposizioni contenute nel D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. (vedi art. 216 D.Lgs. n.50/2016), per la parte ancora vigente, nel D.M. 7 marzo 2018 n. 49 e delle direttive ANAC relative al Direttore dei Lavori e al RUP. Il corrispettivo dovuto dall'Ente all'Appaltatore per il pieno e perfetto 	
 La contabilizzazione dei lavori è effettuata a misura in conformità alle disposizioni contenute nel D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. (vedi art. 216 D.Lgs. n.50/2016), per la parte ancora vigente, nel D.M. 7 marzo 2018 n. 49 e delle direttive ANAC relative al Direttore dei Lavori e al RUP. Il corrispettivo dovuto dall'Ente all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato per complessivi € 525.203,05 (euro 	
 La contabilizzazione dei lavori è effettuata a misura in conformità alle disposizioni contenute nel D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. (vedi art. 216 D.Lgs. n.50/2016), per la parte ancora vigente, nel D.M. 7 marzo 2018 n. 49 e delle direttive ANAC relative al Direttore dei Lavori e al RUP. Il corrispettivo dovuto dall'Ente all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato per complessivi € 525.203,05 (euro cinquecentoventicinquemiladuecentotre/05) inclusi € 21.303,94 (euro 	
1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata a misura in conformità alle disposizioni contenute nel D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. (vedi art. 216 D.Lgs. n.50/2016), per la parte ancora vigente, nel D.M. 7 marzo 2018 n. 49 e delle direttive ANAC relative al Direttore dei Lavori e al RUP. 2. Il corrispettivo dovuto dall'Ente all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato per complessivi € 525.203,05 (euro cinquecentoventicinquemiladuecentotre/05) inclusi € 21.303,94 (euro ventunomilatrecentotre/94) per sicurezza non soggetti a ribasso.	
 La contabilizzazione dei lavori è effettuata a misura in conformità alle disposizioni contenute nel D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. (vedi art. 216 D.Lgs. n.50/2016), per la parte ancora vigente, nel D.M. 7 marzo 2018 n. 49 e delle direttive ANAC relative al Direttore dei Lavori e al RUP. Il corrispettivo dovuto dall'Ente all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato per complessivi € 525.203,05 (euro cinquecentoventicinquemiladuecentotre/05) inclusi € 21.303,94 (euro ventunomilatrecentotre/94) per sicurezza non soggetti a ribasso. L'Appaltatore dichiara ed accetta di condurre direttamente i lavori. 	
1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata a misura in conformità alle disposizioni contenute nel D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. (vedi art. 216 D.Lgs. n.50/2016), per la parte ancora vigente, nel D.M. 7 marzo 2018 n. 49 e delle direttive ANAC relative al Direttore dei Lavori e al RUP. 2. Il corrispettivo dovuto dall'Ente all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato per complessivi € 525.203,05 (euro cinquecentoventicinquemiladuecentotre/05) inclusi € 21.303,94 (euro ventunomilatrecentotre/94) per sicurezza non soggetti a ribasso. 3. L'Appaltatore dichiara ed accetta di condurre direttamente i lavori. 4. L'appaltatore, a pena di nullità assoluta, assume tutti gli obblighi di tracciabilità	

appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di	
Pescara della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte agli	
obblighi di tracciabilità finanziaria. Transazioni effettuate senza avvalersi di banche	
o della Società Poste Italiane S.p.A. comportano l'immediata risoluzione del	
contratto.	
5. All'appaltatore verranno corrisposti pagamenti in acconto al maturare di stati di	
avanzamento lavori di importo netto non inferiore al 25% dell'importo totale dei	
lavori appaltati; a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei	
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,	
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto	
progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento al netto del recupero	
proporzionale dell'anticipazione corrisposta, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di	
conto finale. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 giorni,	
per cause non dipendenti dall'appaltatore, ai sensi dell'art.141, comma 3, del Dpr.	
207/2010, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del	
certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo anzidetto. La rata di	
saldo verrà corrisposta dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione o	
dell'approvazione del collaudo.	
6. I titoli di spesa per i pagamenti saranno emessi a valere sulla Contabilità Speciale	
N. 6201 di cui alla OCDPC 622/2019 tramite ordinativo di pagamento sul c/c	
bancario o postale all'uopo dedicato.	
7. L'Appaltatore dichiara che, i soggetti che provvederanno a riscuotere, ricevere e	
quietanzare le somme dovutegli, in acconto e a saldo, sono quelli indicati in sede di	
aggiudicazione dei lavori nell'apposito modello inviato dalla Stazione Appaltante,	
previa comunicazione delle coordinate bancarie e/o postali.	
6	

8. L'Appaltatore si obbliga a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante	
la cessazione o la decadenza dell'incarico di riscossione, ricezione e quietanza, sopra	
indicato, per qualsiasi causa essa avvenga e anche se sia stata fatta pubblicazione nei	
modi di legge, esonerando l'Amministrazione da ogni responsabilità per pagamenti a	
persone non più autorizzate. Gli oneri per la sicurezza saranno liquidati ai sensi di	
legge.	
9. Il pagamento dell'ultima rata verrà effettuato con l'emissione, la sottoscrizione e	
l'approvazione del conto finale e del relativo Certificato di Regolare Esecuzione.	
10. Il pagamento dell'ultima rata e del saldo non costituiscono presunzione	
dell'accettazione dell'opera, ai sensi dell'art.1666, 2 comma del Codice Civile.	
11. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa	
relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto,	
spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità	
ed i termini stabiliti dal Capitolato Speciale d'Appalto.	
12. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di	
acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di	
spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di	
agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora	
della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il	
giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.	
13. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di effettuare una corrispondente	
trattenuta del 20% sui crediti maturati dall'appaltatore se i lavori sono in corso di	
esecuzione ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati,	
destinando le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui	

sopra, ove l'appaltatore risulti inadempiente agli obblighi previdenziali ed	
assistenziali derivanti da leggi e contratti collettivi.	
14. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n.	
81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché	
dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22	
novembre 2002, n. 266, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità	
contributiva.	
ARTICOLO 7 - Cauzione definitiva, garanzie e coperture assicurative	
1. L'impresa a garanzia degli impegni assunti col presente atto, ha costituito la	
cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria stipulata con la società HDI A	
ssicurazioni n. 6237400783 per l'importo ridotto di € 33.003,77. Tale cauzione verrà	
svincolata secondo le modalità previste dal art.103 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal	
D.P.R. 207/2010 (vedi art. 216 D.Lgs. n.50/2016).	
2. L'Impresa ha stipulato una ulteriore polizza fideiussoria POLIZZA CAR di n	
6237400784 in data 29/05/2023 che prevede la copertura degli eventuali danni a	
impianti e opere, anche preesistenti, per l'intero importo di contratto di € 525.203,05,	
I.V.A. esclusa, compreso tutti gli oneri relativi alla sicurezza (art.103, comma 7,	
D.Lgs. 50/2016); inoltre la polizza prevede la garanzia assicurativa di responsabilità	
civile Sezione B – R.C.T. per una somma assicurata di € 500.000,00	
(cinquecentomilaeuro). La copertura assicurativa decorre dalla data del 01/06/2023 e	
cessa alla data del 01/06/2024. L'O.E. si impegna a procedere in ogni caso alla	
proroga della data di cesssazione fino alla data di emissione del CRE.	
ARTICOLO 8 – Subappalto	
Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del	
D.Lgs. n°50/2016, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta	
8	

possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità	
previste dal capitolato speciale d'appalto.	
2. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 105 del D.Lgs.	
n°50/2016. La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei	
subappaltatori.	
ARTICOLO 9 – Certificato di Regolare Esecuzione	
1. (Art.102 del D.Lgs. n°50/2016). Il certificato di regolare esecuzione sarà emesso	
entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata con apposito	
certificato, al fine di attestare l'effettiva regolare esecuzione dei lavori.	
2. L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori e l'accettazione dei lavori di	
cui alla presente scrittura privata, avvengono con approvazione del predetto	
certificato che ha carattere provvisorio.	
3. Il predetto certificato assume valore definitivo decorsi due anni dalla sua	
emissione e deve essere approvato dalla S.A.; l'eventuale silenzio di quest'ultima,	
protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni, equivale ad	
approvazione.	
4. Salvo l'art.1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i	
vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla S.A. prima che il	
certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.	
5. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla	
gratuita manutenzione delle opere ed impianti oggetto dell'appalto, fino	
all'approvazione esplicita o tacita degli atti di collaudo: resta nella facoltà della	
Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere	
ultimate.	
ARTICOLO 10 - Danni di forza maggiore	
9	

1. Gli eventuali danni di forza maggiore sono riconosciuti all'impresa solo in caso di	
eventi speciali legati a calamità naturali art. 94, comma 5 lett. a) del D.Lgs.	
n°50/2016.	
2. Per la gestione dei danni fortuiti o di forza maggiore si rimanda al Capitolato	
Speciale d'Appalto.	
ARTICOLO 11 - Cessione, Risoluzione del contratto e Controversie	
1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del D.Lgs.50/2016,	
le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di	
sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:	
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova	
procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs.50/2016;	
b) con riferimento alle modificazioni di cui al citato articolo 106, comma 1, lettere b)	
e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con	
riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto	
articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni	
aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui	
all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2,	
lettere a) e b);	
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una	
delle situazioni di cui all'articolo 80 del D.Lgs.50/2016, comma 1, per quanto	
riguarda i settori ordinari ovvero di cui all'articolo 170 del D.Lgs.50/2016, comma 3,	
per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla	
procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto	
riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136 del	
D.Lgs.50/2016, comma 1, secondo e terzo periodo;	
10	

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave	
violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di	
giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o	
di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice.	
2. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di	
efficacia dello stesso qualora:	
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di	
qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;	
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che	
dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi	
antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di	
condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.	
3. Il presente contratto non può essere ceduto ai sensi dell'art.105 del	
delD.Lgs.50/2016 e smi.	
ARTICOLO 12 - Oneri a carico dell'Impresa	
1. Sono a carico dell'impresa le spese contrattuali e di registro, nonché tutti gli oneri	
connessi alla stipulazione, compresi quelli tributari, senza diritto di rivalsa, fatta	
eccezione per l'IVA che è a carico della Stazione Appaltante	
2. Sono altresì a carico dell'Impresa tutti gli obblighi di cui al D.Lgs. 50/2016 e al	
D.P.R. 207/2010 e di cui al presente atto e documenti ad esso connessi.	
3. Ai soli fini fiscali si dichiara che per il presente contratto ricorrono i presupposti	
per l'applicazione dell'IVA e perciò si chiede la registrazione dello stesso in misura	
fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.	
L'Impresa:	
Dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme in materia LL.PP.;	
11	

2. Conferma di aver preso visione dello schema di contratto e dell'allegato capitolato	
speciale di appalto, di essersi recata sul posto dove devono eseguirsi i lavori e di aver	
preso conoscenza delle condizioni locali, di quelle generali e particolari che possono	
aver influito sulla determinazione dei prezzi, nonché delle condizioni contrattuali che	
possono influire sull'esecuzione dell'opera;	
3. Conferma di possedere l'attrezzatura necessaria per l'esecuzione dei lavori oggetto	
del contratto e si impegna a chiedere, a sua cura e a sue spese, i permessi necessari	
all'esecuzione e di assumere la responsabilità dei danni derivanti dalla eventuale	
revoca, per sua colpa, di tali permessi;	
4. Dichiara di aver preso visione delle prescrizioni relative al pagamento delle	
mercedi agli operai, al rispetto dei contratti collettivi di lavoro e al versamento dei	
prescritti contributi per la previdenza, l'assistenza e l'assicurazione dei lavoratori;	
5. Si obbliga ad applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale	
di lavoro per gli operai dipendenti delle imprese edili ed affini e negli accordi locali	
integrativi dello stesso, e si obbliga ad applicare gli accordi medesimi anche dopo la	
scadenza e fino alla loro sostituzione; tali accordi vincolano l'Impresa anche se non	
aderente alle associazioni stipulanti e indipendentemente dalla sua natura e struttura e	
ogni sua caratteristica;	
6. L'Impresa è responsabile, in rapporto alla S.A., dell'osservanza di tali norme da	
parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi	
in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto;	
7. In caso di inottemperanza accertata dalla S.A. o dall'Ispettorato del Lavoro, la	
S.A. comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato, l'inadempienza	
accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in esecuzione, sul saldo finale se i lavori sono ultimati.	
12	

8. Il pagamento delle somme detratte non sarà effettuato sino a quando l'Ispettorato	
non avrà accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.	
9. È obbligata a conservare in cantiere:	
- giornale di lavori;	
- copia del libro matricola per ciascuna impresa presente in cantiere;	
- piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo di sicurezza;	
- ovvero piano sostitutivo della sicurezza;	
- eventuale notifica preliminare;	
- registro del personale presente in cantiere;	
- dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di cantiere;	
- elaborati di progetto con le autorizzazioni degli enti preposti.	
10. Dichiara che il direttore tecnico del Cantiere è il Geom. Francesco Troise nato a	
C.F.:	
L'Impresa si impegna altresì a salvaguardare l'integrità ambientale, rispettando le	
 L'Impresa si impegna altresì a salvaguardare l'integrità ambientale, rispettando le norme ed adottando le necessarie precauzioni. A tal scopo deve provvedere a:	
norme ed adottando le necessarie precauzioni. A tal scopo deve provvedere a:	
norme ed adottando le necessarie precauzioni. A tal scopo deve provvedere a: - evitare l'inquinamento delle falde e delle acque superficiali;	
norme ed adottando le necessarie precauzioni. A tal scopo deve provvedere a: - evitare l'inquinamento delle falde e delle acque superficiali; - effettuare lo scarico dei materiali nelle discariche autorizzate;	
norme ed adottando le necessarie precauzioni. A tal scopo deve provvedere a: - evitare l'inquinamento delle falde e delle acque superficiali; - effettuare lo scarico dei materiali nelle discariche autorizzate; - segnalare tempestivamente alla S.A. e al D.L. il ritrovamento di opere sotterranee	
norme ed adottando le necessarie precauzioni. A tal scopo deve provvedere a: - evitare l'inquinamento delle falde e delle acque superficiali; - effettuare lo scarico dei materiali nelle discariche autorizzate; - segnalare tempestivamente alla S.A. e al D.L. il ritrovamento di opere sotterranee che comporti rischio di inquinamento o materiali contaminati.	
norme ed adottando le necessarie precauzioni. A tal scopo deve provvedere a: - evitare l'inquinamento delle falde e delle acque superficiali; - effettuare lo scarico dei materiali nelle discariche autorizzate; - segnalare tempestivamente alla S.A. e al D.L. il ritrovamento di opere sotterranee che comporti rischio di inquinamento o materiali contaminati. ARTICOLO 13 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.	
norme ed adottando le necessarie precauzioni. A tal scopo deve provvedere a: - evitare l'inquinamento delle falde e delle acque superficiali; - effettuare lo scarico dei materiali nelle discariche autorizzate; - segnalare tempestivamente alla S.A. e al D.L. il ritrovamento di opere sotterranee che comporti rischio di inquinamento o materiali contaminati. ARTICOLO 13 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. 1. L'appaltatore, depositerà presso la stazione appaltante, dopo la stipula della presente scrittura privata:	
norme ed adottando le necessarie precauzioni. A tal scopo deve provvedere a: - evitare l'inquinamento delle falde e delle acque superficiali; - effettuare lo scarico dei materiali nelle discariche autorizzate; - segnalare tempestivamente alla S.A. e al D.L. il ritrovamento di opere sotterranee che comporti rischio di inquinamento o materiali contaminati. ARTICOLO 13 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. 1. L'appaltatore, depositerà presso la stazione appaltante, dopo la stipula della presente scrittura privata: a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del D. Lgs. 9 aprile	
norme ed adottando le necessarie precauzioni. A tal scopo deve provvedere a: - evitare l'inquinamento delle falde e delle acque superficiali; - effettuare lo scarico dei materiali nelle discariche autorizzate; - segnalare tempestivamente alla S.A. e al D.L. il ritrovamento di opere sotterranee che comporti rischio di inquinamento o materiali contaminati. ARTICOLO 13 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. 1. L'appaltatore, depositerà presso la stazione appaltante, dopo la stipula della presente scrittura privata:	
norme ed adottando le necessarie precauzioni. A tal scopo deve provvedere a: - evitare l'inquinamento delle falde e delle acque superficiali; - effettuare lo scarico dei materiali nelle discariche autorizzate; - segnalare tempestivamente alla S.A. e al D.L. il ritrovamento di opere sotterranee che comporti rischio di inquinamento o materiali contaminati. ARTICOLO 13 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. 1. L'appaltatore, depositerà presso la stazione appaltante, dopo la stipula della presente scrittura privata: a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del D. Lgs. 9 aprile	

l l	b) proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo	
	100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;	
	c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte	
8	autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione	
	dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di	
	coordinamento di cui la lettera b).	
2	2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b), il piano	
	operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante della	
1	presente scrittura privata.	
3	3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase	
	di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta	
	che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.	
	4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua	
f	formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo	
(danno.	
4	5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai	
5	subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».	
	ARTICOLO 14 - Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.	
	1. Ai sensi della normativa antimafia si prende atto che in relazione al soggetto	
8	appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente	
1	rapporto contrattuale di cui all'articolo 67 del D.Lgs n. 159 del 2011, 2.	
]	L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della	
	capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione	
	dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8	
	giugno 2001, n. 231.	

ARTICOLO 15 - Documenti che fanno parte del contratto.	
1 Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del contratto:	
a) il Capitolato Speciale d'Appalto allegato al progetto esecutivo ed integrato dalle	
condizioni offerte dall'appaltatore in sede di gara e dai relativi elaborati;	
b) saranno altresì automaticamente parte del contratto gli elaborati grafici progettuali;	
c) l'elenco dei prezzi unitari;	
d) il computo metrico estimativo;	
d) i piani di sicurezza come descritto al procedente articolo 13;	
e) il cronoprogramma;	
f) le polizze di garanzia di cui al precedente articolo 7;	
3. L'atto di cui al comma 1 costituisce allegato al presente contratto, mentre i	
documenti elencati al precedente comma 2, pur essendo parte integrante e sostanziale	
del contratto sono conservati dalla Stazione appaltante presso il Servizio.	
ARTICOLO 16 - (Trasparenza)	
In adesione ai principi della trasparenza delle attività amministrative, l'Impresa ha	
sottoscritto sia il "Patto di integrità" che la dichiarazione del rispetto della clausola di	
"pantouflage", che formano parte integrante del presente contratto di appalto, anche	
se non materialmente allegati.	
ARTICOLO 17 -Tracciabilità dei flussi finanziari	
Ai fini di quanto disposto dall'art 3 della Legge n.136/2010 ss.mm.ii., l'O.E. dichiara	
di utilizzare, per tutti i movimenti finanziari inerenti il presente appalto, il seguente	
conto corrente bancario presso UNICREDIT S.p.a Agenzia di Formia - Sede	
Piazza Mattei,4 – 04023 Formia - IBAN	
dichiara altresì che le persone delegate ad operare su esso sono:	
- Pasquale Amato, nato a	
15	

L'O.E. assume altresì l'impegno ad inserire, a pena di nu	ıllità assoluta, nei contratti	
con i subappaltatori e i sub contraenti della filiera delle	imprese a qualsiasi titolo	
interessate ai lavori e per eventuali cessioni di credito, la	clausola di tracciabilità dei	
flussi finanziari così come disposto dal citato art.3 della	Legge 136/2010 ss.mm.ii	
Ai fini di quanto disposto dal medesimo articolo, l'O.	E. assume altresì, con la	
sottoscrizione del presente contratto, tutti gli obblighi	di tracciabilità dei flussi	
finanziari in esso contenuti. La violazione degli obbl	ighi previsti dalla Legge	
n.136/2010 ss.mm.ii., anche se non espressamente dec	lotti, costituisce causa di	
risoluzione espressa del presente contratto.		
Il presente atto viene dalle parti riconosciuto conforme a	lle loro volontà per cui, a	
conferma, lo sottoscrivono con firma digitale. L'imposta	ı di bollo è assolta, per il	
contratto con le modalità telematiche ai sensi del D.M. 22.	2.2007 (€ 45,00).	
Tutte le spese relative e conseguenti della presente	scrittura sono a carico	
dell'impresa.		
L'IVA sarà versata nei modi dovuti ai sensi di Legge.		
Letto, confermato e sottoscritto		
Per l'Impresa	Per l'Amministrazione	
Il Legale Rappresentante	Il Dirigente del Servizio	